

(n°4616/2011), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Ravecca e Rosaria Maffeo

Contro

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,

con ricorsi depositati il 17.2.2011 e 27.7.2011
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Le parti ricorrenti hanno proposto domanda, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con distinti ricorsi poi oggetto di riunione, per ottenere l'equa riparazione di cui alla legge 24.3.2001 n. 89, lamentando di avere subito un danno per effetto della violazione dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4.8.55 n.848, danno derivante dall'eccessiva durata del processo instaurato davanti al TAR Lazio con ricorso depositato il 27.5.2002 (n°5945/2002 R.G.), concluso con sentenza di rigetto n. 2053/2008 depositata il 4.3.2008.

I due procedimenti erano stati iscritti avanti questa Corte in riassunzione, dopo pronunce declinatorie della competenza da parte rispettivamente della Corte di Appello di Ancona e di Roma, avanti alle quali i ricorsi erano stati presentati prima della conclusione del procedimento amministrativo, in data 31.7.2009 quanto a quello di cui al proc. 714/2011; e in data 25.7.2008 quanto all'altro.

Chiedevano pertanto il riconoscimento in proprio favore di somme pari ad € 3.000,00 (proc. n°714/2011) o € 8.500,00 ciascuno (n°4616/2011), rispettivamente per il periodo eccedente quello equo o per l'intera durata del giudizio.

Nel costituirsi in giudizio, l'Avvocatura dello Stato chiedeva la reiezione del ricorso, ed in subordine il riconoscimento di una indennità non lucrativa.

Ritiene la Corte che la domanda debba essere rigettata (ciò che rende di pratica irrilevanza –in virtù del principio della "ragione liquida" della decisione- la problematica concernente il preteso difetto di legittimazione di Calamandrei Manuela, perché indicata come Emanuela nella sentenza emessa nel giudizio presupposto –nonostante denominata Manuela in ricorso-, in difetto di espletamento della procedura di correzione dell'errore materiale): sussistono infatti circostanze


concrete comprovanti positivamente l'assenza in capo ai ricorrenti del danno non patrimoniale, legato al patema d'animo dovuto alla durata del processo.

Vero è che, per giurisprudenza costante, nella normalità dei casi, la durata irragionevole del processo comporta il verificarsi di un danno non patrimoniale, di modo che, accertata la sussistenza della violazione, cioè il superamento del termine di durata ragionevole, nelle ipotesi ordinarie (eccezion fatta per i casi in cui il protrarsi del processo corrisponda ad un interesse della parte, o comunque un vantaggio) deve ritenersi raggiunta anche la prova della produzione di pregiudizi non patrimoniali a carico della parte interessata, cui non incombe alcun onere di prova, a meno che non debba avanzare delle specifiche particolari pretese.

Vero è peraltro che la Suprema Corte ha più volte chiarito che non si tratta di un danno *in re ipsa*, ossia automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, insuscettibile di prova contraria: ne consegue, secondo il ragionamento operato dalla Suprema Corte con la sentenza n°24696/2011, che *"il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n.89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Sez. I, Sentenza n.19666 del 13/09/2006)"*.

E' parimenti vero che ordinariamente il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dall'esito del processo; è peraltro altrettanto vero che in numerosissime occasioni la Suprema Corte ha chiarito che la domanda non deve essere temeraria (così, *ex multis*, Cass. n°18780/2010; n°8513/2010; n°9938/2010; n°24107/2009; n°19979/2009; n°7139/2006), ricomprendendo nella nozione anche il caso di "originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze" (così, Cass. n°2385/2011; cfr. altresì Cass. n°21088/2005).

I presupposti della temerarietà della lite sono, oltre alla totale soccombenza, il danno della controparte e quel particolare stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave, che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (Cass. 1592/1994); la Corte di Cassazione (3057/2009) ha poi precisato che si ha lite temeraria nel caso di proposizione di una domanda giudiziale effettuata senza "il riscontro preventivo - nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso

 A handwritten signature and the initials '34' are present in the bottom right corner of the page.

distorto dello strumento processuale oltre che, "secondo nozioni di comune esperienza, fonte di conseguenze pregiudizievoli per le controparti".

Ora, nel caso di specie trattavasi di domanda palesemente inammissibile già in ragione della sua formulazione, trattandosi di impugnazione della mancata risposta a un'istanza di riesame, che per giurisprudenza granitica è inammissibile e infondata. In più, la richiesta di merito era palesemente infondata nel merito, posto che fin da quattro anni prima dell'attivazione della causa nel 1998 (sent. n.63/98) la Corte Costituzionale aveva dichiarato la costituzionalità delle norme che disponevano la revisione del ruolo degli ispettori di polizia, con ciò precludendo qualsiasi possibilità di accoglimento della domanda proposta, conclusione confermata da altra ordinanza della Consulta n.151/99: non vi è pertanto dubbio che l'azione fosse stata effettuata con la consapevolezza dell'inconsistenza della pretesa, o quanto meno senza il doveroso impiego di una diligenza esigibile, diretta alla verifica del riscontro preventivo della non implausibilità della tesi difensiva.

Né può costituire un ostacolo il fatto che nel giudizio presupposto non vi sia stata condanna per lite temeraria: la temerarietà della lite non necessariamente porta alla relativa condanna -così ad esempio nel caso di perenzione dei giudizi amministrativi-; essa è, anche nella vigente formulazione dell'art. 96 c.p.c, in assenza di domanda della controparte, provvedimento latamente discrezionale del giudice: quindi, diversamente opinando, si verrebbero a trattare in modo diverso domande identiche e identicamente temerarie.

Non può quindi ravvisarsi alcun patema d'animo nella prosecuzione di un giudizio, attivato attraverso i canali sindacali e sostanzialmente privo di costi per gli istanti, in riferimento ad una domanda, il cui esito positivo sia sostanzialmente insperato, essendo la pretesa stata fondata su una prospettiva di incostituzionalità, nonostante la presenza di pregressi pronunciamenti della Corte delle leggi anteriori alla proposizione della domanda (sul rilievo delle pronunce della Corte Costituzionale per l'esclusione del patema d'animo rilevante ex lege Pinto, cfr. Cass. n°19478/2014).

Alla luce di quanto premesso, la domanda andrà pertanto rigettata.

Consequenziale alla soccombenza, l'obbligo del pagamento, in capo alle parti ricorrenti, in solido, delle spese di lite in favore del Ministero convenuto, liquidate ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

-rigetta il ricorso;

-condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero convenuto delle spese di lite, qui liquidate in complessivi euro 600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Perugia, Camera di consiglio del 17.11.2014

Il Consigliere estensore
dott.ssa Teresa Giardino



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolina Fava



Il Presidente

dott.ssa Alessandra Angelini



CORTE D'APPELLO PERUGIA
Sez. I Civile
Deposito in Cancelleria 1

22 - 01 - 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolina Fava